



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI e ESPOSITO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2008**

Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

ONOREVOLI SENATORI. - Nella riforma della disciplina riguardante la docenza universitaria, che ormai si auspica da più parti, un ruolo di cruciale importanza è svolto dalle norme in materia di età pensionabile dei professori ordinari.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 sono orientate ad integrare la regolazione dell'istruzione universitaria, fornendo indicazioni che investono i criteri ordinali del settore. Esse, pertanto, legittimano la possibilità di interventi che afferiscono alla categoria dei professori universitari chiamata in causa, sia pure indirettamente, per l'essenzialità della funzione dai medesimi svolta in vista dei fini presi in considerazione dal citato decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.

Nell'attesa di una riforma complessiva del settore, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha tuttavia inopinatamente introdotto una norma, al comma 434 dell'articolo 2, che riduce progressivamente e, quindi, abolisce definitivamente, dal 1° gennaio 2010, il periodo di «fuori ruolo» dei professori universitari di prima fascia.

Nel dettaglio, la norma ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno ac-

cademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abilito e coloro che, alla medesima data, sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

La norma richiamata - non inserita in un contesto di riforma complessiva della materia, che tenga conto di tutti gli aspetti della problematica - elimina la possibilità per i professori universitari di continuare a dare il loro contributo alla ricerca e, più in generale, al funzionamento dell'istituzione universitaria, anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile. Da qui i numerosi ricorsi, che contestano la legittimità di tale provvedimento normativo, presentati dai professori ingiustamente colpiti da una misura dispositiva che sembra assumere carattere inutilmente vessatorio.

È, questo, un fatto gravissimo in termini di perdita dell'esperienza accumulata dai professori che hanno ormai maturato una lunga anzianità nell'esercizio della docenza e che si sentono in grado di offrire ancora il loro contributo scientifico all'accademia.

Non si comprende, infatti, perché i professori non potrebbero più poter prestare, in posizione di «fuori ruolo», la loro utile e originale attività nell'ambito dei dipartimenti di ricerca ed a sostegno dello sviluppo degli studi universitari.

Il presente disegno di legge mira quindi, in primo luogo, ad abrogare la norma che è

stata inserita frettolosamente e senza alcun dibattito parlamentare nella legge finanziaria del 2008, frutto di un emendamento presentato dal Governo che, fra l'altro, era stato dichiarato inammissibile a livello procedurale dal Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati proprio per estraneità di materia.

Il presente disegno di legge provvede, dunque, in primo luogo, ad abrogare il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in secondo luogo, a rimediare alla disparità di trattamento che si individua nell'ambito della stessa categoria dei professori universitari di prima fascia, sempre con riguardo alla possibilità di chiedere il collocamento in posizione di «fuori ruolo».

Anteriormente alla legge n. 244 del 2007, infatti, la normativa prevedeva un termine differenziato ai fini dell'età pensionabile dei professori universitari ordinari.

Nello specifico, i professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, già in servizio all'11 marzo 1980 o nominati a seguito di bandi anteriori all'11 marzo 1980, avevano diritto a restare in servizio fino al settantacinquesimo anno di età, salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ove avessero chiesto di continuare a prestare servizio in posizione di «fuori ruolo» per ulteriori tre anni.

Di contro, tutti gli altri professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, avevano diritto all'insegnamento pieno fino al settantesimo anno di età, salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ma senza la possibilità di chiedere di continuare a prestare servizio in posizione di «fuori ruolo» per ulteriori tre anni.

La mera abrogazione del comma 434 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 determinerebbe un'evidente disparità di tratta-

mento tra professori di una stessa fascia, disparità che non appare in alcun modo giustificata e che si regge soltanto su un ormai anacronistico presupposto temporale. Consentire anche ai professori ordinari assunti dopo il 1980 di poter chiedere di continuare a prestare servizio in posizione di «fuori ruolo» per ulteriori tre anni rimedierebbe a una situazione di grave ingiustizia.

Il presente disegno di legge chiarisce che i professori, rientranti nella posizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, conservano le «prerogative accademiche» che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato solo il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza la corresponsione delle trattenute contributive e previdenziali.

Inoltre, si prevede che ai professori nella posizione di «fuori ruolo», che prestano servizio nelle libere università riconosciute dallo Stato, il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, venga erogato dalle suddette università, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di «fuori ruolo».

La modifica normativa che il disegno di legge in oggetto propone appare, peraltro, in linea con le recenti indicazioni formulate dalla Banca d'Italia (Relazione per l'anno 2007. Considerazioni finali, pagina 13) nelle quali, rappresentando le caratteristiche del sistema pensionistico italiano si lamenta che, rispetto ad altri Paesi europei, una quota troppo ampia della popolazione è tenuta lontana dal lavoro in età nella quale è ancora possibile fruire della «esperienza e conoscenze» di lavoratori che siano intenzionati «a metterle a frutto per se stessi, la propria famiglia, la società».

Per quanto concerne i profili finanziari, le disposizioni oggetto del presente disegno di legge farebbero conseguire all'Erario un rilevante risparmio di spesa e, pertanto, incide-

rebbero favorevolmente sul bilancio dello Stato. Conseguentemente il disegno di legge in oggetto non richiede una specifica norma di copertura finanziaria per le ragioni seguenti:

*a)* la norma stabilisce che ai professori «fuori ruolo» venga erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza tuttavia trattenute contributive e previdenziali. Le singole università continuerebbero, quindi, a beneficiare della prestazione lavorativa dei professori verso il corrispettivo non dell'ordinario stipendio, bensì del più ridotto trattamento economico pensionistico. I professori «fuori ruolo», mentre a livello economico beneficerebbero unicamente di un trattamento analogo a quello pensionistico, sul piano laburistico continuerebbero a prestare la loro opera per ulteriori tre anni;

*b)* ai professori in posizione di «fuori ruolo» che prestano servizio nelle libere università riconosciute dallo Stato, il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, sarebbe erogato, per tutta la du-

rata del periodo del collocamento in posizione di «fuori ruolo», dalle suddette università e non dallo Stato. Sarebbe questo un risparmio di spesa oggettivo per l'Erario;

*c)* l'approvazione del presente disegno di legge determinerebbe la cessazione della materia del contendere con riguardo ai ricorsi presentati dai professori colpiti dalla misura «sanzionatoria» introdotta dal comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); ciò con ovvio, notevole risparmio dei costi di giustizia. In conclusione, con l'approvazione del disegno di legge in oggetto si consentirebbe, per un verso, ai professori ordinari di continuare a porre la loro lunga e proficua esperienza, maturata in decenni di attività non usurante, al servizio dell'università, per altro si eliminerebbe l'odiosa disparità di trattamento tra i professori universitari della stessa prima fascia, disparità determinata solo da un fattore cronologico che la nuova visione dell'amministrazione meritocratica vuole ormai che sia abbandonato in quanto non rispondente al precetto costituzionale di cui all'articolo 3 della Carta fondamentale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1

1. Il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali.

2. Ai professori di cui al secondo periodo del comma 1, che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle università in cui prestano servizio.





